

CIRCOLARE n. 111 del 22 giugno 2021

Prot. n. 615 GRG/bf

OGGETTO: Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 52/2021 c.d. "Riaperture"

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. c.d. "Riaperture", nel quale, tra l'altro, sono confluiti anche i decreti legge c.d. "Proroghe" e c.d. "Riaperture bis".

Il regime giuridico concernente le misure restrittive applicabili al settore dei Pubblici Esercizi non ha subito modifiche di particolare rilievo, ad eccezione di alcuni chiarimenti tra cui:

- la specificazione secondo cui è consentito lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico anche in **locali di intrattenimento** e musica dal vivo (cfr. art. 5);
- la precisazione secondo cui le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (consentite in zona gialla a partire dal 15 giugno) possono essere organizzate anche **mediante servizi di** *catering* e *banqueting* (art. 8-*bis*).

La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità di svolgere fiere in presenza anche su **aree pubbliche**, nel rispetto delle linee guida e dei **protocolli** di settore (art. 7), nonché disciplinato espressamente le uniche ipotesi in cui possono essere utilizzate le certificazioni verdi (art. 9, comma 10-bis).

In estrema sintesi, queste le disposizioni ancora in vigore per il settore dei Pubblici Esercizi:

- nelle zone bianche non trovano applicazione le misure previste per la zona gialla relative alla sospensione o al
 divieto di esercizio delle attività, fatta salva l'applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del
 proprio settore, e le eventuali misure restrittive previste a livello locale. Nello specifico:
 - le attività dei **servizi di ristorazione** sono consentite **senza limitazioni orarie e senza limiti di capienza dei tavoli** (cfr. cartello Fipe aggiornato e check list);
 - possono esser svolte, anche al chiuso, le **feste** e i **ricevimenti** successivi a cerimonie civili o religiose con l'obbligo per i partecipanti di essere muniti di una delle **certificazioni verdi Covid-19** (cfr. check list Fipe);
 - consentite le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno dei locali adibiti ad attività differenti (cfr. check list Fipe);
 - è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e congressi;
 - **restano sospese** le attività che abbiano luogo in **sale da ballo**, **discoteche** e **locali assimilati**, all'aperto o al chiuso.
- nelle zone gialle già da ieri, 21 giugno 2021, non trovano più applicazione i limiti orari agli spostamenti:
 - sono consentite le attività di ristorazione, anche al chiuso, senza limitazioni orarie
 - > permane il limite di 4 persone allo stesso tavolo (cartello Fipe aggiornato);
 - > sono consentiti, senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away, tuttavia, permane il divieto di consumo nelle adiacenze;
 - aperti senza limiti di orario esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso autostrade, itinerari europei E45 ed E55, ospedali, aeroporti, porti e interporti;
 - consentite mense e catering continuativo su base contrattuale;
 - consentite le attività degli esercizi commerciali presenti **all'interno dei centri commerciali**, e strutture assimilate, anche nelle **giornate festive e prefestive**;
 - possono svolgersi gli **spettacoli aperti al pubblico**, tra l'altro, **in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto** nel rispetto degli specifici limiti di capienza previsti;
 - consentite le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;





- sospese le attività in sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, che tuttavia potranno <u>riprendere</u> a partire dal 1° luglio;
- sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
- Sebbene, allo stato attuale, nessuna delle Regioni Italiane si trovi collocata in **zona arancione e rossa** giova ricordare che, in queste fasce di rischio, **permane la disciplina previgente**, pertanto:
 - per le attività dei servizi di ristorazione, sono consentiti solo i servizi di *delivery* (senza restrizioni orarie) e *take away* (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
 - permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Tra le altre disposizioni d'interesse introdotte in sede di conversione si segnala la proroga, per l'anno 2021, dell'applicazione del trattamento sanzionatorio relativo all'inosservanza degli obblighi informativi sugli aiuti e contributi pubblici di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146/2021, la Legge 17 giugno 2021 n. 87, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, c.d. "Riaperture" recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", già in vigore da oggi, 22 giugno (cfr. testo del Decreto coordinato con le modifiche introdotte con la legge di conversione, allegato).

È bene fin da subito sottolineare che, a seguito dell'approvazione delle proposte emendative governative, nel testo sono confluite anche le disposizioni del D.L. n. 56/2021 c.d. "Proroghe" e del D.L. n. 65/2021 c.d. "Riaperture-bis" (cfr. circolare Fipe n. 89/2021), di cui viene, conseguentemente, disposta l'abrogazione (art. 1, commi 2 e 3 della legge di conversione).

In sostanza, il regime giuridico concernente le misure restrittive applicabili al settore dei Pubblici Esercizi è rimasto pressoché immutato, ad eccezione delle seguenti modifiche approvate *ex novo* in sede di conversione:

• Art. 5, comma 1 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi

La disposizione, che già nel testo previgente aveva stabilito la riapertura (a partire dallo scorso 26 aprile) in zona gialla degli spettacoli aperti al pubblico, precisa ora - in linea con la lettura che la Federazione aveva già fornito nelle circolari a commento del D.L. "Riaperture" (cfr. circolare Fipe n. 73/2021) e del D.L. "Riaperture-bis" (cfr. circolare Fipe n. 89/2021) - che tali spettacoli possono esser svolti anche in locali di intrattenimento e musica dal vivo.

Viene poi confermato il regime relativo alla necessità di rispettare le misure di prevenzione stabilite nelle linee guida vigenti, nonché delle seguenti misure:

- organizzazione del pubblico con **posti esclusivamente a sedere** preassegnati;
- dovrà essere assicurato il **distanziamento di almeno un metro**, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
- la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (è bene comunque precisare che, ai sensi del comma 3 della disposizione in commento le linee guida di settore possono prevedere un diverso numero massimo di spettatori per gli eventi all'aperto. A tal proposito, quelle attualmente vigenti approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio conferiscono tale facoltà alle Regioni, sulla base dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi).

È bene, tuttavia, specificare che permane la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

• Art. 7 – Fiere, convegni e congressi

La norma, solo parzialmente modificata in sede di conversione, conferma la disposizione che aveva previsto la riapertura, a partire dallo scorso 15 giugno, delle fiere (viene ora precisato che siano consentite anche quelle svolte su area pubblica) e, a partire dal prossimo 1° luglio, di convegni e congressi.

Con riferimento alle fiere, giova precisare che, con Ordinanza del 28 maggio 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che le stesse debbano svolgersi nel rispetto del Protocollo AEFI (allegato all'Ordinanza di cui sopra) di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici e che la partecipazione alle attività connesse all'organizzazione dell'evento fieristico sia consentita soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9 del Decreto in commento.

In particolare, nel Protocollo è presente una specifica sezione relativa all'area *catering*, che, oltre a rinviare alle specifiche norme di settore (e quindi alle linee guida vigenti – cfr. *check list* Fipe), prescrive, senza pretese di esaustività, che:

- l'area catering sia sempre presidiata dal personale addetto al controllo;
- negli eventi in cui sono previsti posti a sedere, il pasto sia servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati;
- ove non sia possibile organizzare posti a sedere, potranno essere consegnati vassoi o pacchi preconfezionati da consumare individualmente nell'area dell'evento oppure nelle vicinanze, nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro.

• Art. 8-bis, comma 2 – Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose

La norma ripropone la disposizione di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. "Riaperture-bis", secondo cui, come noto, in zona gialla, già a partire dallo scorso 15 giugno, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore, nonché con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.

In sede di conversione è stato precisato, anche grazie all'azione della Federazione, che tali eventi possono essere organizzati anche mediante servizi di *catering* e *banqueting*.

Per quel che concerne la verifica circa il possesso, da parte degli ospiti, di una delle certificazioni verdi, si rinvia alla circolare Fipe n. 108/2021, nella quale sono state analizzate le novità introdotte con il DPCM dello scorso 17 giugno.

• Art. 9 – Certificazioni verdi COVID-19

La norma, recante la disciplina delle certificazioni verdi C-19, è stata modificata in modo da farvi confluire le novità che erano state previste ai sensi dell'art. 14 del D.L. "Riaperture-bis" (in termini di validità della certificazione verde per l'avvenuta vaccinazione – aumentata da 6 a 9 mesi - e del suo rilascio anche contestualmente alla somministrazione della prima dose, con validità dal 15 giorno successivo alla somministrazione). Inoltre, nell'iter di conversione è stato introdotto un nuovo comma (il 10-bis) che individua tassativamente le ipotesi e, quindi, le finalità, per le quali possono essere utilizzate tali certificazioni, tra le quali:

- per gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa (art. 2, comma
 1):
- per accedere a particolari eventi di spettacoli aperti al pubblico (art. 5, comma 4), o a particolari eventi fieristici (art. 7, comma 2), ove sia espressamente previsto dalle linee guida di settore;
- per partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (art. 8-bis, comma 2).

È bene inoltre ricordare che, con il già richiamato DPCM dello scorso 17 giugno (cfr. circolare Fipe n. 108/2021), è stata data attuazione al comma 10 della norma in commento, prevedendo le disposizioni attuative della piattaforma nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica delle "certificazioni verdi Covid 19".

Come anticipato in premessa, nel corpo del provvedimento in esame sono confluite anche le disposizioni recate dal D.L. n. 56/2021, c.d. "Proroghe", tra cui quelle concernenti i termini per le deliberazioni circa il rendiconto di gestione e il bilancio di previsione degli Enti locali (cfr. art. 11 quater).

Inoltre, come già anticipato con circolare Fipe n. 107/2021, nel corso del procedimento di conversione in legge del provvedimento in oggetto è stato approvato il nuovo art. 11-sexiesdecies che proroga al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l'anno 2021 relative all'inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute da Associazioni e imprese di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017 (per tutti i dettagli si rinvia alla richiamata circolare).

Infine, si coglie l'occasione per comunicare che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 dello scorso 31 maggio la Legge n. 76/2021 di conversione del D.L. n. 44/2021 c.d. "Covid Aprile" (cfr. circolare Fipe n. 60/2021) con riferimento alla quale non si ravvisano novità di interesse per il settore dei pubblici esercizi.

Gli Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE Roberto Calugi

Allegato

Circolari correlate Circolare Fipe n. 108/2021 Circolare Fipe n. 96/2021 Circolare Fipe n. 89/2021 Circolare Fipe n. 89/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 60/2021	Parole chiave Riaperture; Riaperture-bis; Pubblici Esercizi; Somministrazione di alimenti e bevande; Locali di intrattenimento; orari; tavoli; catering, banqueting; certificazioni verdi; proroghe; obblighi di trasparenza
---	--